Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 28 marzo 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1950, n. **1253.**

Esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano e il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma il 9 novembre 1948 e relativo scambio di Note del 6 maggio 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma il 9 novembre 1948 ed il relativo scambio di Note del 6 maggio 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e scambio di Note suddetti.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 10 maggio 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — SCELBA — VANONI — D'ARAGONA

Visto: *il Guardasigilli*: PICCIONI

Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano.

Il Governo italiano ed il Governo federale austriaco, nell'intento di dare attuazione al paragrafo 3, lettera e) dell'Accordo italo-austriaco firmato a Parigi il 5 settembre 1946, per quanto concerne il transito stradale delle persone e delle merci, attraverso il territorio italiano, tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale, hanno convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Le norme della presente Convenzione si riferiscono al transito stradale con autoveicoli dal Tirolo settentrionale al Tirolo orientale e viceversa lungo il seguente tassativo itinerario:

strada nazionale n. 12 dalla frontiera del Brennero (Brenner) a Fortezza (Franzensfeste) (km. 35);

raccordo che, partendo da Fortezza (Franzensfeste) e correndo in direzione ovest-est, congiunge la strada nazionale n. 12 alla strada nazionale n. 49 (km. 4);

strada nazionale n. 49 dal punto di congiunzione di questa col raccordo di cui sopra fino alla frontiera al valico stradale di Passo Drava (Sillian) (km. 66,3).

Ove il raccordo di cui sopra sia interrotto al transito sarà consentita una deviazione del percorso lungo le strade n. 12 e n. 49 fino al loro congiungimento a nord di Bressanone (Brixen).

Nessuna deviazione sarà ammessa ai percorsi come sopra indicati e gli autoveicoli e le persone ammesse al transito non potranno, salvo casi di forza maggiore o di ovvia necessità, sostare od allontanarsi dalla sede stradale.

Il tempo massimo accordato per il transito tra il posto di frontiera d'ingresso e quello d'uscita è fissato in ore quattro per le motociclette, in ore cinque per le automobili e in ore sette per le autolinee e gli autocarri.

Ove, per causa di forza maggiore, dovesse rendersi inevitabile una sosta con un conseguente superamento del tempo massimo sopra previsto per il transito, gli interessati dovranno denunciare l'accaduto al primo posto di blocco stradale o alla stazione di polizia più vicina.

Della denuncia e della durata della sosta sarà fatta annotazione a cura degli organi di polizia sul foglio di transito di cui all'art. 5 ed il tempo della sosta dimostratasi effettivamente necessaria alla ripresa del viaggio verrà calcolato in aggiunta al tempo massimo di transito.

I guasti la cui riparazione non sia attuabile rapidamente importano a cura delle autorità italiane ma a spesa del conducente e dei passeggeri, il rimorchio al valico di frontiera più vicino.

Art. 2.

Ai cittadini austriaci che hanno la residenza stabile nel territorio austriaco è consentito di avvalersi delle facilitazioni previste dalla presente Convenzione, sia per un solo transito di andata e ritorno, da richiedersi di volta in volta, sia per un numero illimitato di transiti da usufruire nel periodo massimo di un anno.

Nel primo caso le competenti autorità austriache comunicheranno preventivamente di volta in volta alle competenti autorità italiane, tramite le autorità di polizia di frontiera, i nominativi delle persone cui esse ritengono possano essere concesse le particolari facilitazioni previste dalla presente Convenzione.

Ciascun nominativo segnalato deve presentare alla autorità di polizia di frontiera italiana all'entrata il proprio passaporto austriaco valido sul quale, da parte dell'autorità di polizia di frontiera italiana, sarà apposto il « Visto si autorizza il transito attraverso la Val Pusteria per l'andata e ritorno da effettuarsi entro le quarantott'ore dall'ingresso in territorio italiano ».

Coloro, invece, i quali intendono usufruire della concessione annuale debbono richiedere, tramite le autorità austriache di sicurezza di prima istanza territorialmente competenti ai Consolati italiani competenti per territorio il « Visto per il transito attraverso la Val Pusteria », che sarà concesso a giudizio insindacabile dell'autorità italiana. Detto visto, che ha la validità di un anno, sarà apposto gratuitamente sul passaporto.

Resta, comunque, fermo il diritto dell'autorità italiana di respingere in ogni tempo quanti dalla stessa siano ritenuti indesiderabili, dando comunicazione del diniego alle autorità austriache per il cui tramite è stata avanzata la richiesta del visto.

Art. 3.

Al transito facilitato sono ammesse:

le automobili immatricolate in Austria sia private che in servizio pubblico purchè con non più di cinque persone a bordo oltre l'autista;

le autovetture immatricolate in Austria in regolare servizio pubblico di linea (autolinee) per le quali gli esercenti abbiano ottenuto apposita concessione dal Ministero italiano dei trasporti (Ispettorato motorizzazione civile e trasporti in concessione) e le autovetture di trasporto collettivo (autobus) immatricolate in Austria per le quali venga richiesto, occasionalmente e non periodicamente, per il tramite delle autorità italiane di polizia di frontiera, una speciale autorizzazione con un preavviso di almeno cinque giorni;

gli autocarri immatricolati nel Tirolo, adibiti all'esclusivo trasporto di merci con non più di tre persone a bordo: l'autista, un meccanico ed il proprietario delle merci;

le motociclette senza carrozzetta immatricolate nel Tirolo purchè condotte dal proprietario di maggiore età, munito della concessione annuale mediante visto consolare in cui venga fatta espressa menzione del numero della targa della motocicletta.

Le autorità austriache da parte loro si impegnano ad inoltrare alle autorità italiane solo le domande dei motociclisti che abbiano serie ed effettive ragioni di carattere professionale al transito.

Sono comunque esclusi i motocicli di cilindrata inferiore ai 125 centimetri cubi.

Tutti gli autoveicoli su menzionati saranno ammessi al libero transito dietro semplice esibizione dei rispettivi documenti validi per la circolazione in Austria. Essi saranno esentati dal pagamento della tassa di circolazione stradale.

Per i conducenti di qualsiasi tipo sarà sufficiente la regolare patente di guida rilasciata dalle competenti autorità austriache.

Art. 4.

Alle autovetture in servizio pubblico di linea (autolinee) accompagnate da scorta italiana saranno accordate dalle autorità italiane speciali facilitazioni quali l'esonero per i passeggeri dal possesso del passaporto, purchè essi siano muniti della carta d'identità austriaca.

Alla scorta dovrà essere riservato posto nell'autovettura.

Art. 5.

Gli autoveicoli, i bagagli e le merci saranno ammessi al transito facilitato purchè risulti che le persone che effettuano il transito (conducente, vettore o proprietario) hanno assunto verso la dogana austriaca l'obbligo di reintrodurli nel territorio austriaco e purchè lo stesso obbligo sia assunto verso la dogana italiana.

A questo scopo gli autoveicoli, i bagagli e le merci, per i quali sarà domandato il transito facilitato, dovranno essere descritti in un foglio di transito come dal modello di cui all'annesso contenente le suindicate obbligazioni, debitamente firmate. Nel foglio di transito verranno annotati anche i nominativi delle persone transitanti unitamente ai dati dei loro passaporti o, ove trattisi di autolinee, delle loro carte d'identità.

Il foglio di transito sarà presentato in quattro esemplari alla dogana austriaca di uscita. Su tutti e quattro gli esemplari la dogana austriaca annoterà l'esito dei controlli da essa eseguiti, i suggelli apposti e tutte le altre indicazioni necessarie per l'identificazione dell'autoveicolo, dei bagagli e delle merci. La dogana austriaca tratterrà il primo esemplare del foglio di transito e consegnerà gli altri tre esemplari alla persona che effettua il transito, che dovrà presentarli alla dogana italiana di entrata. Questa apporrà a sua volta sui tre esemplari del foglio di transito il risultato dei propri controlli, indicandovi la data e l'ora alla quale sarà stata accordata l'autorizzazione al transito. La dogana italiana di entrata tratterrà il secondo esemplare del foglio di transito e riconsegnerà il terzo ed quarto esemplare alla persona che effettua il transito con l'incarico di presentare il terzo esemplare alla dogana italiana di uscita ed il quarto alla dogana austriaca di reingresso per i loro controlli.

Art. 6.

La dogana italiana di entrata si limiterà al riscontro esterno dei colli di bagaglio e di merci suggellati dalla dogana austriaca o da questa altrimenti identificati. Essa avrà facoltà di aggiungere i propri suggelli a quelli apposti dalla dogana austriaca e di verificare e suggellare i colli di bagaglio e di merci e dei ripostigli degli autoveicoli che la dogana austriaca non avesse suggellato. La dogana italiana di uscita si limiterà al riscontro esterno dei colli e dei suggelli ed avrà facoltà di verificare i colli e i ripostigli non suggellati. Nessun diritto sarà riscosso dalla dogana italiana per i suggelli da essa apposti.

Le valute portate dai conducenti degli autoveicoli o dai viaggiatori, in eccedenza all'importo ammesso in Italia alla importazione ed alla esportazione, verranno descritte nel foglio di transito.

Le macchine fotografiche portate dai conducenti degli autoveicoli o dai viaggiatori saranno poste sotto suggello ed annotate anch'esse sul foglio di transito.

Gli autoveicoli, i bagagli e le merci transitanti sul percorso indicato nell'art. 1 saranno esenti da qualsiasi diritto di dogana, tassa od imposta tanto all'entrata nel territorio italiano che all'uscita dal territorio medesimo, come pure da ogni deposito di cauzione doganale.

Ad eccezione delle facilitazioni di cui sopra le persone, gli autoveicoli, i bagagli e le merci saranno soggetti, durante il transito, alle leggi italiane. Le autorità italiane potranno eseguire tutti gli accertamenti e i controlli richiesti per garantire l'osservanza della legge. Nel caso che questi accertamenti o controlli dovessero determinare una sosta di notevole durata, ne sarà fatta annotazione da parte delle autorità italiane sul foglio di transito perchè ne sia tenuto conto in aggiunta al tempo massimo stabilito per il transito dall'art. 1.

Ai conducenti ed ai viaggiatori sarà vietato, durante il percorso di transito, di prendere altri viaggiatori o lasciarne, di caricare o scaricare merci, bagagli od altri oggetti.

Art. 7.

Gli autocarri adibiti al trasporto di merci saranno ammessi al transito facilitato solo se accompagnati da scorta italiana a meno che non si tratti del trasporto

di colli singolarmente suggellati dalla dogana austriaca o di furgoni chiusi che si prestino al suggellamento doganale. In questi casi gli autocarri potranno viaggiare senza scorta dopo che la dogana italiana avrà aggiunto i propri suggelli alle chiusure doganali austriache.

Gli autocarri che dovranno viaggiare sotto scorta saranno riuniti in convogli giornalieri che partiranno alle ore 9 ed alle ore 14 dei giorni feriali da ciascuno dei due posti di frontiera del Brennero (Brenner) e di Passo Drava (Sillian). Le scorte potranno prendere posto su qualsiasi veicolo del convoglio. Comunque alle scorte dovrà essere riservato un posto sul primo ed un posto sull'ultimo autoveicolo del convoglio ed a fianco del conducente.

Art. 8.

Le autorità italiane avranno facoltà di adottare i controlli profilattici e le misure cautelative necessarie, quali la limitazione del traffico ed anche la sospensione, per fondati motivi di ordine sanitario quali il pericolo di contagio di malattie quarantenarie ai sensi e agli effetti dell'art. 20 della Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea dell'Aja del 1933, modificata con la Convenzione di Washington del 1944.

Gli animali vivi, le materie greggie di origine animale ed i prodotti animali normalmente soggetti all'entrata in Italia a controllo veterinario, non saranno sottoposti a visita da parte dell'autorità veterinaria italiana, semprechè siano accompagnati da lasciapassare per bestiame o da certificato di origine, nei quali sia attestato, da parte della autorità veterinaria austriaca, che gli animali provengono da Comuni indenni da malattie infettive e sono immuni da infezione e, per le materie prime ed i prodotti di origine animale, che questi provengono da bestiame sano.

Per il trasporto sul percorso di transito di piante vive o di loro parti non saranno richiesti certificati di origine o di sanità.

Art. 9.

Nessuna speciale assicurazione sarà richiesta per gli autoveicoli di qualsiasi sorta che, secondo la legge austriaca, sono assicurati per danni alle persone e alle cose dei terzi.

Il Governo federale austriaco si impegna ad emanare speciali disposizioni perchè le compagnie assicuratrici siano tenute a versare in Italia gli indennizzi dovuti per danni alle persone od alle cose dei terzi aventi la loro residenza in Italia, causati, durante il transito di cui alla presente Convenzione, da autoveicoli da esse assicurati.

La giurisdizione civile italiana sarà competente a giudicare per le controversie nate da fatti avvenuti durante il transito suddetto, qualunque possa essere la nazionalità e la residenza delle persone interessate alle controversie stesse, salvo che si tratti di controversie fra cittadini austriaci che hanno lo residenza in Austria.

Art. 10.

La trasgressione di una qualsiasi delle norme contemplate negli articoli precedenti potrà portare alla immediata esclusione dal transito e all'annullamento del visto di transito alla persona od alle persone colpevoli della trasgressione, salva restando l'applicazione delle misure di polizia nonchè delle leggi penali e doganali. Dell'esclusione verrà data comunicazione alle autorità austriache competenti.

Quanto precede non limita la facoltà del Governo italiano di stabilire quelle misure e sanzioni non in contrasto con la presente Convenzione che si ritenessero necessarie per la disciplina stradale lungo l'itinerario previsto per il transito facilitato.

Le autorità di dogana e di polizia di frontiera dei due Paesi si presteranno reciproca assistenza per reprimere gli abusi cui dovessero dar luogo le agevolazioni di transito, sia comunicandosi le irregolarità rilevate sia cooperando per la identificazione e la punizione dei colpevoli e, nei limiti del possibile, per il recupero dei diritti dovuti.

Art. 11.

Le procedure di cui alla presente Convenzione si applicano anche ai cittadini italiani residenti in Austria.

Il Governo federale austriaco si impegna a concedere per l'uscita dal Tirolo settentrionale e l'ingresso nel Tirolo orientale e viceversa dei cittadini italiani in questione e dei loro autoveicoli nel traffico di transito ai sensi della presente Convenzione le stesse agevolazioni accordate ai cittadini austriaci ed agli autoveicoli austriaci.

Art. 12.

S'intendono esclusi dai benefici della presente Convenzione gli autoveicoli militari e gli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, agli agenti di dogana o a qualsiasi altro Corpo in uniforme.

Il Governo federale austriaco si impegna a che non vengano trasportate armi, munizioni ed esplosivi tassativamente esclusi dal transito facilitato. Unica eccezione ammessa è quella delle armi da caccia individuali e delle relative cartucce sotto sigillo doganale.

Art. 13.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data che sarà fissata mediante scambio di Note fra i Governi.

La presente Convenzione è stipulata per un tempo indeterminato; essa potrà, tuttavia, essere denunciata con un preavviso di un anno, ma non prima di tre anni dalla sua entrata in vigore.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a stipulare in tal caso, entro sei mesi dalla denuncia, una nuova Convenzione ai sensi del terzo paragrafo lettera *c*) dell'Accordo italo-austriaco del 5 settembre 1946.

Art. 14.

La presente Convenzione viene redatta in due testi, in lingua italiana e in lingua tedesca. Entrambi i testi hanno eguale valore di autenticità.

Fatto a Roma, il 9 novembre 1948

Per il Governo federale austriaco
GRÜBER

Per il Governo italiano
SFORZA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DURCHGANGSVERZEICHNIS Foglio di transito

Für Kraftfahrzeuge, Gepäck, Waren und Personen welche im erleichterten Durchgangsverkehr von Nord-Tirol nach Ost-Tirol oder umgekehrt über italienisches Staatsgebiet zugelassen sind.

Per autoveicoli, bagagli, merci e persone ammessi al transito facilitato dal Tirolo settentrionale al Tirolo orientale o viceversa, attraverso il territorio italiano.

Beschreibung des Kraftfahrzeuges Descrizione dell'autoveicolo

Art des Kraftfahrzeuges Specie dell'autoveicolo	*Fabriksmarke* Marca	*Type* Tipo	*Gewicht Kg.* Peso
Kennzeichen des Kraft Targa	*Motor Nr* Motore N.	*Fahrgestell Nr* Telaio N.	*Wert* Valore
	Eigentümer Proprietario		

BESCHREIBUNG DER LADUNG — Descrizione del carico

Fortl. zahl N. d'ordine	*Kolli* - Colli: *Gattung* Qualità	*Anzahl* Quantità	*Nummern u. Marken* Numeri e marche	*Warenbenennung* Descrizione delle merci	*Gewicht Stück* Peso Pezzi	*Anmerkungen* Avvertenze

Vermerke des österreichischen Austritts-Zollamtes

Attestazioni della Dogana austriaca di uscita

Photoapparate Apparecchi fotografici

Jagdwaffen und Munitionen Armi da caccia e munizioni

Der Unterzeichnete wohnhaft in erklärt, dass das Kraftfahrzeug und die Waren aus dem österreichischen Zollgebiet über das österreichische Austrittszollamt ausgeführt und noch am heutigen Tage über das österreichische Eintrittszollamt wiedereingeführt werden.

In Kenntnis der für die Nichtbeachtung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen angedrohten Strafen, verpflichtet sich der Unterzeichnete, das Kraftfahrzeug und die Waren dem österreichischen, Wiedereintrittszollamt binnen Stunden in unverändertem Zustande zu stellen.

Il sottoscritto domiciliato a dichiara che l'autoveicolo e le merci suindicati escono dal territorio austriaco attraverso la dogana austriaca di e saranno reintrodotti oggi stesso nel territorio austriaco attraverso la dogana di

Il sottoscritto si obbliga, sotto comminatoria delle pene stabilite dalla legge, di presentare entro ore l'autoveicolo e le merci, nelle identiche condizioni accertate dalla dogana di uscita, alla dogana austriaca di reingresso di

am/li

Unterschrift Firma

Vermerke des italianischen Eintritts-Zollamtes

Attestazioni della Dogana italiana di entrata

Verzeichnis der beförderten Personen und der von ihnen mitgeführten Zahlungsmittel
Elenco delle persone trasportate e delle valute che portano seco

	Familien-und Vorname Cognome e nome	*Name des Vaters* Paternità	*Wohnsitz* Domicilio	*Personaldokument* Documento di riconoscimento	*Zahlungsmittel* Valute
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

BEMERKUNGEN - Annotazioni

Wenn der für die Beschreibung der ladung und für das Verzeichnis der beförderten Personen und der mitgeführten Zahlungsmittel vorgesehene Raum nicht ausreicht, sind die notwendigen Angaben in einer Liste zu machen, die in vierfacher Ausfertigung dem Durchgansverzeichnisse anzuschliessen ist.

Qualora lo spazio riservato alla descrizione delle persone, dei mezzi di pagamento, degli autoveicoli, dei bagagli e delle merci non fosse sufficiente, le relative indicazioni saranno fatte in una lista da allegarsi in quattro esemplari al foglio di transito.

FOGLIO DI TRANSITO — Durchgangsverzeichnis

Per autoveicoli, bagagli, merci e persone ammessi al transito facilitato tra il Tirolo settentrionale e quello orientale o viceversa attraverso il territorio italiano.

Für Kraftfahrzeuge, Gepäck, Waren und Personen, welche im erleichterten Durchgangsverkehr von Nord-Tirol nach Ost-Tirol oder umgekehrt über italienisches Staatsgebiet zugelassen sind.

Descrizione dell'autoveicolo — Beschreibung des Kraftfahrzeuges

Specie dell'autoveicolo Art des Kraftfahrzeuges	*Marca* . Fabrikmarke	*Tipo* Type	*Peso* . . . . Gewicht
	Motore N. . . . Motor Nr	*Telaio N.* Fahrgestell Nr	*Valore N.* Wert
Targa Kennzeichen des Kraft	*Proprietario* . . . . Eigentümer		

DESCRIZIONE DEL CARICO - Beschreibung der Ladung

N. d'ordine Fortl. Zahl	*Colli* Kolli: *Qualità* Gattung	*Colli* Kolli: *Quantità* Anzahl	*Colli* Kolli: *Numeri e marche* Nummern und Marken	*Denominazione delle merci* Warenbenennung	*Peso Pezzi* Gewicht Stück	*Annotazioni* Anmerkungen

Apparecchi fotografici Photoapparate . .

Armi da caccia e munizioni Jagdwaffen und Munitionen

Il sottoscritto *domiciliato a*
dichiara che l'autoveicolo e le merci suindicati entrano nel territorio italiano per il valico di *per uscirne oggi stesso per il valico di* .

Il sottoscritto si obbliga, sotto comminatoria delle pene stabilite dalla legge, di presentarli alla dogana di uscita, nelle identiche condizioni accertate dalla dogana di entrata, entro *ore dalla partenza.*

Der Unterzeichnete . wohnhaft in
erklärt, dass das Kraftfahrzeug und die Waren über das italienische Eintritts zollamt in das italienische Zollgebiet eingeführt und noch am heutigen Tage über das italienische Austrittszollamt wieder-ausgeführt werden.

In Kenntnis der für die Nichtbeachtung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen angedrohten Strafen verpflichtet sich der Unterzeichnete, das Kraftfahrzeug und die Waren dem italienischen Wiederaustrittszollamte binnen Stunden in unverändertem Zustande zu stellen.

. . *lì*/am . . .

Firma Unterschrift

Attestazioni della Dogana austriaca di uscita

Vermerke des österreichischen Austritts-Zollamtes

. . . . .

Attestazioni della Dogana italiana

Vermerke des italienischen Eintritts-Zollamtes

. .

Autorizzata la partenza alle ore . . .

Abfahrt bewilligt um . .Uhr

Elenco delle persone trasportate e delle valute che portano seco
Verzeichnis der beförderten Personen und der von ihnen mitgeführten Zahlungsmittel

	Cognome e nome Familien-und Vorname	*Paternità* Name der Vaters	*Domicilio* Wohnsitz	*Documento di riconoscimento* Personaldokument	*Valuta* Zahlungsmittel
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Attestazione delle circostanze che determinano eventuali soste nel percorso
Vermerk der Umstände die eine Uberschreitung der Maximalzeit verursachen.

ANNOTAZIONI Bemerkungen

Qualora lo spazio riservato alla descrizione delle persone, dei mezzi di pagamento, degli autoveicoli, dei bagagli e delle merci non fosse sufficiente, le relative indicazioni saranno fatte in una lista da allegarsi in quattro esemplari al foglio di transito.

Wenn der für die Beschreibung der Ladung und für das Verzeichnis der beförderten Personen un der mitgeführten Zahlungsmittel vorgesehene Raum nicht ausreicht, sind die notwendigen Angaben in einer Liste zu machen die in vierfacher Ausfertigung dem Durch gangsverzeichnisse anzuschliessen ist.

FOGLIO DI TRANSITO — Durchgangsverzeichnis

Per autoveicoli, bagagli, merci e persone ammessi al transito facilitato tra il Tirolo settentrionale e quello orientale o viceversa attraverso il territorio italiano.
Für Kraftfahrzeuge, Gepäck, Waren und Personen, welche im erleichterten Durchgangsverkehr von Nord-Tirol nach Ost-Tirol oder umgekehrt über italienisches Staatsgebiet zugelassen sind.

Descrizione dell'autoveicolo — Beschreibung des Kraftfahrzeuges

Specie dell'autoveicolo Art des Kraftfahrzeuges	*Marca* Fabrikmarke	*Tipo* Type	*Peso* Gewicht
Targa Kennzeichen des Kraft	*Motore N.* Motor Nr.	*Telaio N.* Fahrgestel Nr.	*Valore* Wert
	Proprietario Eigentümer		

DESCRIZIONE DEL CARICO — Beschreibung der Ladung

N. d'ordine Fortl. Zahl	*Colli* - Kolli: *Qualità* Gattung	*Colli* - Kolli: *Quantità* Anzahl.	*Colli* - Kolli: *Numeri e marche* Numer und Marken	*Denominazione delle merci* Warenbenennung	*Peso Pezzi* Gewich Stück	*Annotazioni (Vedi anche a tergo)* Ammerkungen (siehe auch Rückseite)

Apparecchi fotografici Photoapparate

Armi da caccia e munizioni Jagdwaffen und Munitionen

Il sottoscritto *domiciliato a*
dichiara che l'autoveicolo e le merci suindicati entrano nel territorio italiano per il valico di *per uscirne oggi stesso per il valico di*

Il sottoscritto si obbliga, sotto comminatoria delle pene stabilite dalla legge, di presentarli alla dogana di uscita, nelle identiche condizioni accertate dalla dogana di entrata, entro . . ore dalla partenza.

Der Unterzeichnete wohnhaft in . . . .
erklärt, dass das Kraftfahrzeug und die Waren über das italienische Eintritts zollamt in das italienische Zollgebiet eingeführt und noch am heutigen Tage über das italienische Austrittszollamt wieder-ausgeführt werden.

In Kenntnis der für die Nichtbeachtung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen angedrohten Strafen verpflichtet sich der Unterzeichnete, das Kraftfahrzeug und die Waren dem italienischen Wiederaustrittszollamte binnen . . . Stunden in unverändertem Zustande zu stellen.

. . . *lì*/am . . . .

Firma Unterschrift

. . . .

Attestazioni della Dogana austriaca di uscita

Vermerke des österreichischen Austritts-Zollamtes

Attestazioni della Dogana italiana di entrata

Vermerke des italienischen Eintritts-Zollamtes

. . . . . .

Autorizzata la partenza alle ore . .

Abfahrt bewilligt um . . . . .Uhr

. . . .

Elenco delle persone trasportate e delle valute che portano seco
Verzeichnis der beförderten Personen und der von ihnen mitgeführten Zahlungsmittel

	Cognome e nome Familien-und Vorname	*Paternità* Name der Vaters	*Domicilio* Wohnsitz	*Documento di riconoscimento* Personaldokument	*Valuta* Zahlungsmittel
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Segue annotazione TABELLA III

Attestazioni delle circostanze che determinano eventuali soste nel percorso

Vermerk der Umstände die eine Ulberschreitung der Maximalzeit verursachen.

ATTESTAZIONE DELLA DOGANA ITALIANA DI ENTRATA

Visto entrare nel territorio dello Stato e visto partire alle ore . del

IL CAPO POSTO

BESTATIGUNGEN DES ITALIENISCHEN EINTRITTS-ZOLLAMTES

Gesehen beim Eintritt ins italienische Zollgebiet und bei der Abfahrt um Uhr des

DER VORSTEHER
DES FINANZWACH-POSTENS

ATTESTAZIONI DELLA DOGANA ITALIANA DI USCITA

Visto arrivare alle ore . del

Verificato:

Vale per l'uscita dallo Stato

IL FUNZIONARIO

Visto uscire dallo Stato

IL CAPO POSTO

BESTATIGUNGEN DES ITALIENISCHEN AUSTRITTS-ZOLLAMTES

Gesehen bei der Ankunft um . Uhr des .

Befund:

Gütig für den Austritt aus dem italienischen Zollgebiet

DER ZOLLBEAMTE

Gesehen beim Austritt

am . . . .

DER VORSTEHER
DES FINANZWACH-POSTENS

ANNOTAZIONI - Bemerkungen

Qualora lo spazio riservato alla descrizione delle persone, dei mezzi di pagamento, degli autoveicoli, dei bagagli e delle merci non fosse sufficiente, le relative indicazioni saranno fatte in una lista da allegarsi in quattro esemplari al foglio di transito.

Wenn der für Beschreibung der Ladung und für das Verzeichnis der beförderten Personen und der mitgeführten Zahlungsmittel vorgesehene Raum nicht ausreich, sind die notwendigen Angaben in einer Liste zu machen die in vierfacher Ausfertigung dem Durchgangsverzeichnisse anzuschliessen ist.

DURCHGANGSVERZEICHNIS Foglio di transito

Für Kraftfahrzeuge, Gepäck, Waren und Personen welche im erleichterten Durchgangsverkehr von Nord-Tirol nach Ost-Tirol oder umgekehrt über italienisches Staatsgebiet zugelassen sind.

Per autoveicoli, bagagli, merci e persone ammessi al transito facilitato dal Tirolo settentrionale al Tirolo orientale o viceversa, attraverso il territorio italiano.

Beschreibung des Kraftfahrzeuges - Descrizione dell'autoveicolo

Art des Kraftfahrzeuges Specie dell'autoveicolo	*Fabriksmarke* Marca	*Type* Tipo	*Gewicht Kg.* Peso
Kennzeichen des Kraft Targa	*Motor nr.* Motore N.	*Fahrgestell nr.* Telaio N.	*Wert* Valore
	Eigentümer Proprietario		

BESCHREIBUNG DER LADUNG - Descrizione del carico

Fortl. zahl N. d'ordine	*Kolli* - Colli			*Warenbenennung* Descrizione delle merci	*Gewicht Stück* Peso Pezzi	*Anmerkungen (siehe auch rückseite)* Avvertenze (Vedi anche a tergo)
	Gattung Qualità	*Anzahl* Quantità	*Nummern u. Marken* Numeri e marche			

Photoapparate Apparecchi fotografici

Jagdwaffen und Munitionen Armi da caccia e munizioni

Der Unterzeichnete *wohnhaft in* *erklärt, dass das Kraftfahrzeug und die Waren aus dem österreichischen Zollgebiet über das österreichische Austrittszollamt* *ausgeführt und noch am heutigen Tage über das österreichische Eintritts-zollamt* *wiedereingeführt werden.*

In Kenntnis der für die Nichtbeachtung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen angedrohten Strafen, verpflichtet sich der Unterzeichnete, das Kraftfahrzeug und die Waren dem österreichischen Wiedereintrittszollamt *binnen* *Stunden in unverändertem zustande zu stellen.*

Il sottoscritto domiciliato a dichiara che l'autoveicolo e le merci suindicati escono dal territorio austriaco attraverso la dogana austriaca di e saranno reintrodotti oggi stesso nel territorio austriaco attraverso la dogana di

Il sottoscritto si obbliga, sotto comminatoria delle pene stabilite dalla legge, di presentare entro ore l'autoveicolo e le merci, nelle identiche condizioni accertate dalla dogana di uscita, alla dogana austriaca di reingresso di

am/li

Unterschrift Firma

Vermercke des österreichischen Austritts-Zollamtes

Attestazioni della Dogana austriaca di uscita

Vermerke des italianischen Eintritts-Zollamtes

Attestazioni della Dogana italiana di entrata

Abfahrt bewilligt um *uhr*

Autorizzata la partenza alle ore

Verzeichnis der beförderten personen und der von ihnen mitgeführten zahlungsmittel

Elenco delle persone trasportate e delle valute che portano seco

	Familiem-und Vorname Cognome e nome	*Name des vaters* Paternità	*Wohnsitz* Domicilio	*Personaldokument* Documento di riconoscimento	*Zahlungsmittel* Valute
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Segue annotazione TABELLA IV

Vermerk der Umstände die eine Uberschreitung der Maximalzeit verursachen
Attestazioni delle circostanze che determinano eventuali soste nel percorso

. . . .

VERMERK DES ÖSTERREICHISCHEN EINTRITTSZOLLAMTES

Gesehen bei der wiedereinfuhr am *pm* *uhr*
Befund:

DER ZOLLBEAMTE

ATTESTAZIONI DELLA DOGANA AUSTRIACA DI REINGRESSO

Visto alla reintroduzione alle del
Risultato della visita:

IL FUNZIONARIO DELLA DOGANA

BEMERKUNGEN Annotazioni

Wenn der für die Beschreibung der ladung und für das Verzeichnis der beförderten Personen und der mitgeführten Zahlungsmittel vorgesehene Raum nicht ausreicht, sind die notwendigen Angaben in einer Liste zu machen, die in vierfacher Ausfertigung dem Durchgansverzeichnisse anzuschliessen ist.

Qualora lo spazio riservato alla descrizione delle persone, dei mezzi di pagamento, degli autoveicoli, dei bagagli e delle merci non fosse sufficiente, le relative indicazioni saranno fatte in una lista da allegarsi in quattro esemplari al foglio di transito.

Scambio di Note fra l'Italia e l'Austria per l'entrata in vigore della Convenzione per il regolamento del transito stradale, conclusa a Roma il 9 novembre 1948.

Roma, 6 maggio 1949

Signor Ministro,

Ho l'onore di portare a conoscenza dell'Eccellenza Vostra che, in conformità delle intese intervenute tra codesta Legazione e questo Ministero con le Note verbali n. 8251 del 29 aprile ultimo scorso e n. 213 del 4 corrente, il Governo italiano ha deciso di stabilire al 10 maggio corrente mese la data di entrata in vigore della Convenzione stipulata in Roma il 9 novembre 1948 tra il Governo federale austriaco ed il Governo italiano, e regolante il transito stradale facilitato tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano.

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

ZOPPI

A Sua Eccellenza JOHANNES SCHWARZENBERG
Inviato Straordinario e Ministro plenipotenziario d'Austria — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

LÉGATION D'AUTRICHE

Roma, 6 maggio 1949

Signor Segretario generale,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Nota n. Segr. Pol. 508 del 6 maggio, con cui Vostra Eccellenza mi ha cortesemente comunicato che, in conformità delle intese intervenute tra codesto Ministero e questa Legazione con le Note verbali n. 8251 del 29 aprile ultimo scorso e n. 213 del 4 corrente, il Governo italiano ha deciso di stabilire al 10 maggio corrente mese, la data di entrata in vigore della Convenzione stipulata in Roma il 9 novembre 1948 tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco, e regolante il transito stradale facilitato tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano.

Mi è gradito confermare all'Eccellenza Vostra che il Governo federale austriaco concorda con la decisione presa dal Governo italiano circa la data a partire dalla quale avrà applicazione la Convenzione di cui trattasi.

Accolga, signor Segretario generale, i sensi della mia alta considerazione.

SCHWARZENBERG

A Sua Eccellenza il Ministro Conte VITTORIO ZOPPI
Segretario generale del Ministero degli affari esteri in ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1950, n. 1254.

Erezione in ente morale della « Fondazione Agnelli », con sede in Torino.

N. 1254. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Agnelli », con sede in Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1951

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 8 marzo 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. dott. Renato Calabi, Vice console onorario di Uruguay a Torino.

(1406)

In data 8 marzo 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Lucien Lafontant, Console di Haiti a Genova.

(1407)

In data 8 marzo 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. W. Hickson, Vice console di Gran Bretagna a Firenze.

(1408)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 70

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 marzo 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,82
» Firenze	624,86	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	624,86

Media dei titoli del 28 marzo 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,90
Id. 3,50 % 1902	68,70
Id. 3 % lordo	47,60
Id. 5 % 1935	96,765
Redimibile 3,50 % 1934	71,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	90 —
Id. 5 % 1936	91,525
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,95
Id. 5 % convertiti 1951	99,875
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,375

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 28 marzo 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott. Pia Piediferro fu Francesco, nata a Napoli il 27 febbraio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Istituto universitario di magistero « Suor Orsola Benincasa » di Napoli nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto superiore di magistero « Suor Orsola Benincasa » di Napoli.

(1376)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1951 - 30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Carassai (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 1581, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

strada provinciale Montevarmine, dal bivio Montalto Marche fino ad un chilometro dalla frazione Santa Maria della Fede; strada comunale detta Petritolese che attraversa il fiume Aso; strada vicinale detta Vallacone confinante con il comune di Montefiore dell'Aso; riva destra del fiume Aso; strada provinciale Valdaso fino al bivio per Montalto Marche.

Per il periodo 1° luglio 1951 30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 2700, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: fiume Aso, da C. De Scrilli (confine Montefiore-Carassai), al ponte della strada provinciale Valdaso; strada provinciale Valdaso fino al confine Montefiore-Campofilone;

ad *est*: confine Montefiore-Massignano e Montefiore-Montefilone;

a *sud*: linea corrente a pie' di colle sul fianco sinistro del fiume Menocchia con esclusione della zona pianeggiante da C. Lucchetta (confine Montefiore-Carassai), a Cerimonia (confine Montefiore-Massignano);

ad *ovest*: confine Montefiore-Carassai.

Per il periodo 1° luglio 1951 30 giugno 1954, i fondi siti nei comuni di Mergo e Rosora (Ancona), dell'estensione di ettari 580, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

dall'abitato di Mergo, strada comunale per la contrada Colli, strada per palazzo Borgiani, strada comunale per contrada Pannocchia, linea retta fino al fosso di Fuggiano, confine col comune di Arcevia e confine col comune di Montecarotto, confine col comune di Poggio San Marcello fino alla strada comunale Rosora-Poggio San Marcello; strada comunale per Rosora fino al bivio della strada per San Cristoforo; strada di San Cristoforo fino a San Cristoforo; strada vicinale che da San Cristoforo conduce al fosso di Mergo; fosso di Mergo fino ai pressi di casa quota 257; strada comunale che porta all'abitato di Mergo.

Per il periodo 1° luglio 1951 30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Ceggia (Venezia), della estensione di ettari 370, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*; strada comunale Triestina vecchia;
a *nord-est*: canale Caseratta;
a *sud-est*: canale Nogariola;
a *sud*: canale Nogariola;
a *sud-ovest*: strada statale n. 14 della Venezia Giulia;
ad *ovest*: fosso « La Piovega » e « Canale Canalat »;
a *nord-ovest*: strada comunale Rivazancana di sotto.

(1397)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 28 FEBBRAIO 1951

ATTIVO

Voce		Parziali	Importi
Oro in cassa	L.		4.224.183.821,53
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa.	»		1.731.003.662,99
Portafoglio su piazze italiane.	»		181.776.905.425,62
Effetti ricevuti per l'incasso	»		27.404.491,35
Anticipazioni	»		97.029.974.511,28
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione.	»		6.536.540.772,93
Disponibilità in divisa all'estero.	»		26.899.723.810,45
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		36.690.320.726,74
Immobili per gli uffici	»		562.436.579,29
Debitori diversi.	»		490.320.645.942,47
Partite varie	»		3.934.538.389,24
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee	»		100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie.	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		150.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		10.444.407.661,71
Spese	»		1.643.427.079,30
	L.		1.601.433.140.844,90
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.260.275.905.434,25
	L.		3.861.709.046.279,15
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		60.960.754,99
TOTALE GENERALE	L.		3.861.770.007.034,14

PASSIVO

Voce		Parziali		Importi
Circolazione dei biglietti Banca.	L.	1.073.602.230.700 —		
Circolazione Amlire:				
in emissione	L.	113.896.481.370 —		
in cassa e in viaggio	»	111.316.618.468 —		
	»	2.579.862.902 —		
Circolazione totale	L.			1.076.182.093.602 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»			14.682.063.645,91
Depositi in conto corrente liberi	»			58.346.551.741,02
Conti correnti vincolati	»			269.535.224.970,24
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di Tesoreria	»			25.775.002.496,71
Creditori diversi	»			62.561.418.515,64
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:				
Governo Italiano - Fondi in lire (saldo).	L.	143.624.912.076,22		
Governo Italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	52.326.881.997,67		
				91.298.030.078,55
Rendite del corrente esercizio	L.			1.679.576.575,69
	L.			1.600.059.961.625,76
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario.	»	577.206.270 —		
Fondo di riserva straordinario.	»	495.972.949,14		
				1.373.179.219,14
	L.			1.601.433.140.844,90
Depositanti	»			2.260.275.905.434,25
	L.			3.861.709.046.279,15
Partite ammortizzate nei passati esercizi.	»			60.960.754,99
TOTALE GENERALE.	L.			3.861.770.007.034,14

(1446) *Il Governatore*: MENICHELLA *Il Ragioniere generale*: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Padova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 61099/20400.12.51 del 20 novembre 1950, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Padova;

Vista la nota 18 gennaio 1951, n. 38774/III-M., con cui il Prefetto di Padova comunica che il vice prefetto dott. Francesco Ferrante, trasferito ad altra sede, trovasi nella impossibilità di presiedere ai lavori in seno alla Commissione giudicatrice per il concorso predetto, proponendo il nominativo del vice prefetto dott. Bruno Mattessi;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Bruno Mattessi è nominato presidente della Commissione giudicatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Padova, in sostituzione del vice prefetto dott. Francesco Ferrante.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Padova.

Roma, addì 28 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1385)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Sondrio.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio precedente decreto n. 61085/20400.12.75, del 26 ottobre 1950, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Sondrio;

Visto il successivo decreto n. 60015/20400.12.75, dell'11 gennaio 1951, relativo alla sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice per il concorso medesimo;

Vista la nota n. 633 in data 16 gennaio 1951, con cui il Prefetto di Sondrio comunica che il vice prefetto dott. Domenico Mollo, trasferito ad altra sede, trovasi nella impossibilità di presiedere i lavori in seno alla Commissione giudicatrice per il concorso predetto;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Umberto Varcaponti è nominato presidente della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Sondrio, in sostituzione del vice prefetto dott. Domenico Mollo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Sondrio.

Roma, addì 28 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1387)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esame ad un posto di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale bandito con decreto Ministeriale 12 luglio 1950.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1950, registro n. 6, foglio n. 190, con il quale è stato bandito un concorso per esami ad un posto di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale;

Visto l'art. 10 del decreto sopra citato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale indetto con il decreto Ministeriale 12 luglio 1950 nelle premesse citato, avranno luogo in Roma, Ministero industria e commercio, via Molise n. 2, nei giorni 4 e 5 aprile 1951 alle ore 9.

Roma, addì 21 marzo 1951

p. Il Ministro: ZIINO

(1497)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Modificazioni alla graduatoria del concorso per titoli a centocinquanta posti di notaio

Con decreto Ministeriale 1° marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo successivo, la graduatoria generale del concorso per titoli a centocinquanta posti di notaio, approvata con decreto Ministeriale 28 febbraio 1948 è modificata nel modo seguente:

Maulucci Gaetano di Diego, già graduato 260°, prende posto tra i concorrenti Pesce Antonio (n. 52) e D'Alessio Bernardino (n. 53);

Mondani Ernesto fu Ernesto, già graduato 217°, prende posto tra i concorrenti Bertotto Luigi (n. 172) e Donati Guerrieri Mario (n. 173);

Salinitro Egidio di Crocefisso, già graduato 240°, prende posto tra i concorrenti Benedetti Hervè (n. 177) e Landini Costanzo (n. 178);

Calì Sebastiano fu Vincenzo, già graduato 1389°, prende posto tra i concorrenti Magno Salvatore (n. 1296) e Ruvolo Leonardo (n. 1297).

(1438)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria del concorso nazionale per titoli a otto posti di ruolo speciale transitorio di « canto » nei conservatori di musica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a otto posti di ruolo speciale transitorio di « canto » nei conservatori di musica (tabella *A* numero 13);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a otto posti di ruolo speciale transitorio di « canto » nei conservatori di musica (tabella *A*, numero 13), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Mari Elvira ved. Casazza fu Luigi	punti	82 —
2. Scarpa Eugenia fu Giovanni	»	77 —
3. Lauro Michele fu Marianc	»	71,50
4. Melandri Antonio fu Ulisse	»	61,50
5. Morano Olga fu Beniamino, coniugata	»	58 —
6. Bonomi Paolino di Dionigi	»	58 —
7. Ronchi Clotilde in D'Angelo di Ferdinando	»	51 —
8. Ruggiero Luigi fu Giuseppe	»	48,33

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1951
Registro n. 7, foglio n. 152. — MAGNASCO

(1390)

Graduatoria del concorso nazionale per titoli a due posti di ruolo speciale transitorio di « esercitazioni corali » nei conservatori di musica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a due posti di ruolo speciale transitorio di « esercitazioni corali » nei conservatori di musica (tabella *A*, n. 9);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a due posti di ruolo speciale transitorio di « esercitazioni corali » nei conservatori di musica (tabella *A*, n. 9), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Leone Oscar fu Alberto	punti	68 —
2. Zedda Assunta fu Bonaventura	»	41,50
3. Surbone Angelo fu Quirico	»	40,80
4. De Bonis Alessandro fu Giuseppe	»	40,77
5. Ceci Antonio fu Pietro	»	39,97
6. D'Onofrio Gennaro di Salvatore	»	36,47
7. Marchetti Vincenzo di Oreste	»	35,80
8. Milan Tullio di Luigi	»	33,49
9. Mascagni Andrea fu Mario	»	25,45
10. Bucchi Valentino di Guido	»	24,12
11. Paolone Ernesto di Agostino	»	23,75
12. Olivieri Romeo di Romeo	»	22,81

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1951
Registro n. 7, foglio n. 153. — MAGNASCO

(1389)

Graduatoria del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « arte scenica » nei conservatori di musica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministerale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « arte scenica » nei conservatori di musica (tabella *A*, n. 14);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « arte scenica » nei conservatori di musica (tabella *A*, n. 14), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Sassanelli Mattia di Michele	punti	61,80
2. Bonomi Paolino di Dionigio	»	50 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1951
Registro n. 7, foglio n. 151. — MAGNASCO

(1391)

PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Vista la graduatoria dei concorrenti a quattordici posti di veterinario condotto e consorziale vacanti nei Comuni della provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1946, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica dell'8 marzo e 11 agosto 1949;

Visti l'art. 2 della legge 1° marzo 1949, n. 55, l'art. 59 del testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti di cui sopra è cenno:

1. Maciariello Giovanni . . . punti 150 —
2. Lisanti Francesco . . . » 127,10
3. Langella Giuseppe . . . » 124,65
4. Capobianco Pasquale . . . » 124,25
5. Fusco Raffaele . . . » 123,85
6. Castaldo Tuccillo Pasquale . . . » 121,75
7. Santoro Gaetano . . . » 121,65
8. Colucci Andrea . . . » 120,15
9. Meloni Severino . . . » 118 —
10. De Lucia Eduardo . . . » 116 —
11. Cioffi Alfonso . . . » 113,80
12. De Sario Nicola . . . » 112,40
13. Del Pizzo Elia . . . » 112,10
14. Boccia Mario . . . » 111,20
15. Ferraro Alberto . . . » 111,10
16. Bonomi Raffaele . . . » 110,45
17. Ruggiero Sinibaldi . . . » 110,30
18. Giudice Cosimo . . . » 110 —
19. Lanna Vincenzo . . . » 109,80
20. Scaramellino Antonio . . . » 109,75
21. Còstanzo Raffaele . . . » 108,75
22. Tucci Bruno . . . » 108,30
23. Benvisi Giovanbattista . . . » 107,14
24. Davino Stanislao . . . » 106,20
25. Realfonso Ettore . . . » 106 —
26. Bruno Giovanni . . . » 105,75
27. Izzo Giovanni . . . » 105,35
28. Perillo Giuseppe . . . » 104,90
29. Leone Domenicantonio . . . » 104,55
30. Majatico Giustiniano . . . » 104,50
31. Fusco Vittorio . . . » 104 —
32. D'Avanzo Luigi . . . » 102,65
33. D'Amore Pasquale . . . » 102,60
34. Nunziata Felice . . . » 102,50
35. Romeo Giacomo . . . » 102,40
36. Caldenzi Oreste . . . » 99,80
37. D'Antonio Virgilio . . . » 99,55
38. Mugnolo Stefano . . . » 99,50
39. Bonelli Giambattista . . . » 99 —
40. Arangio Antonio . . . » 98,45
41. Margherita Giovanni . . . » 98,30
42. Fortini Valentino . . . » 97,35
43. Riccio Angelo . . . » 96,30
44. Lombardi Giuseppe . . . » 94,95
45. Pezzella Raffaele . . . » 94,90
46. Manuti Aldo . . . » 93,75
47. Rainone Biagio . . . » 93,35
48. Megna Giovanni . . . » 92,37
49. Colesanti Aldo . . . » 92 —
50. Genovesi Benedetto . . . » 91,90
51. Berti Guido . . . » 91,45
52. Giordano Gaetano . . . » 90 —
53. Gambacorta Raffaele . . . » 89,25
54. Bontempo Ovidio . . . » 88,75
55. Di Marco Rosario . . . » 88,25
56. Mignozzi Francesco . . . » 87,85
57. Pignone Roberto . . . » 87,75
58. Pali Gennaro . . . » 87,50
59. Giangrande Aurelio . . . » 87,30
60. Mercurio Faustino . . . » 86,75
61. Paone Raffaele . . . » 86,25
62. Santarsiero Vito . . . punti 86 —
63. Polito Attilio . . . » 85,80
64. Genovese Emanuele . . . » 85,15
65. Di Lillo Giovanni . . . » 85 —
66. Trotta Salvatore . . . » 84,50
67. Lombardi Bartolomeo . . . » 83,80
68. Valvano Giuseppe . . . » 83 —
69. Paladino Mario . . . » 81,20
70. Calì Carlo . . . » 80,50
71. Della Gala Attilio . . . » 79,70
72. Vingiani Enrico . . . » 79,60
73. Muto Gennaro . . . » 78,75
74. Cervo Giuseppe . . . » 78,50
75. Aimone Fernando . . . » 78,05
76. Tarantino Nicola . . . » 77 —
77. Negro Domenico . . . » 76,75
78. Rizzo Mario . . . » 76,50
79. Lopane Tullio . . . » 75,75
80. Cinone Filippo . . . » 73,75
81. Esposito Michele . . . » 73,50
82. Iovieno Alfonso . . . » 73,25
83. Di Palma Antonio . . . » 72,40
84. Formato Antonio . . . » 72 —
85. Nappi Giustino . . . » 69,75
86. Tartaglione Domenico . . . » 69 —
87. Sabbatino Domenico . . . » 67,50
88. Izzo Enrico . . . » 64 —
89. Tamburriello Severino . . . » 59,50
90. Criscuolo Angelo . . . » 58,10
91. Borghetti Ugo . . . » 53 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali di questa Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 25 febbraio 1951

Il prefetto: PATERNÒ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 2441 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a quattordici posti di veterinario condotto e consorziale vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1946;

Visto le domande presentate dai candidati e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso a quattordici posti di veterinario condotto e consorziale vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1946 per le sedi specificate per ciascuno di essi:

1) Maciariello Giovanni fu Luca: Torre del Greco;
2) Lisanti Francesco fu Pasquale: Marigliano;
3) Langella Giuseppe fu Luigi: Agerola-Pimonte (consorzio);
4) Capobianco Pasquale di Francesco: Acerra;
5) Fusco Raffaele fu Domenico: Portici;
6) Castaldo Tuccillo Pasquale fu Gaetano: Afragola;
7) Santoro Gaetano di Salvatore: Somma Vesuviana-Ottaviano (consorzio);
8) Colucci Andrea di Aniello: Pomigliano D'Arco-Casalnuovo di Napoli (consorzio);
9) Meloni Severino: Resina;
10) De Lucia Eduardo fu Emilio: San Giorgio a Cremano;
11) Cioffi Alfonso di Evangelista: Poggiomarino;
12) De Sario Nicola di Francesco: Frattamaggiore;
13) Del Pizzo Elia fu Maria Giuseppa: Arzano;
14) Boccia Mario fu Raffaele: Palma Campania-Carbonara di Nola-Striano-San Gennaro Vesuviano (consorzio).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 25 febbraio 1951

Il prefetto: PATERNÒ

(1282)

PREFETTURA DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 17203 in data 30 giugno 1947, con il quale è stato bandito, tra l'altro, il concorso a posti vacanti di veterinario condotto nella provincia di Frosinone;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20400/1/A/G/151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 18 agosto 1949, e successive modificazioni;

Visto il decreto prefettizio n. 610 in data 11 gennaio 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, come sotto specificato:

1) Del Vecchio Michele fu Luigi: Frosinone (comunale);
2) Cecchini Mario fu Disma: Ferentino Supino Morolo (consorzio);
3) Salvatori Pietro di Solferino: Paliano Serrone Piglio (consorzio);
4) Panaccione Michele di Luigi Ceprano Pofi Falvaterra Strangolagalli (consorzio);
5) Manuti Aldo fu Gennaro: Arce Roccadarce Colfelice (consorzio);
6) D'Agostini Alessio di Vincenzo: Guarcino Vico nel Lazio Trivigliano (consorzio);
7) Igliozzi Mondino di Giuseppe: Esperia Ausonia Castelnuovo Parano Coreno Ausonio (consorzio);
8) Giangrande Aurelio fu Antonio: Castro dei Volsci Vallecorsa Amaseno Villa Santo Stefano (consorzio).

Gli enti interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ai sensi dell'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e degli enti interessati.

Frosinone, addì 13 gennaio 1951

Il prefetto: TEMPERINI

(1281)

PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a due posti di direttore di macello con funzioni di veterinario condotto in provincia di Cosenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per due posti di direttore di macello con funzioni di veterinario condotto in provincia di Cosenza, bandito con decreto n. 28369 del 6 settembre 1950;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Veduti gli articoli 35 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei relativa al concorso di cui in narrativa:

1. Paone Raffaele	punti 148,55
2. Davino Stanislao	» 141,55
3. Rosa Pietro Lucio	» 132,65
4. Corcioni Beniamino	» 128,10
5. Cervio Pietro	» 127,10
6. Vaccaro Adelchi	» 126,50
7. Ramacciotti Tiziano	» 126,15
8. Di Lillo Giovanni	» 118,90
9. Costellano Antonio	» 113,50
10. Firagine Paride	» 107 —

Cosenza, addì 1° marzo 1951

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduto il proprio decreto n. 7021 in data 1° marzo 1951, con il quale si approva la graduatoria del concorso di due posti di direttore di macello con funzioni di veterinario condotto, bandito con decreto n. 28369 del 6 settembre 1950;

Vedute le domande, con l'ordine di preferenza delle sedi richieste, presentate dagli interessati;

Veduto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e 69 testo unico leggi sanitarie;

Decreta:

I seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno segnata:

1) Paone dott Raffaele: Rossano;
2) Davino dott. Stanislao: Castrovillari.

Cosenza, addì 1° marzo 1951

Il Prefetto

(1279)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.